

ALLEGATO SUB A)

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

Provincia di BELLUNO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale). n. 18 del 18.05.2016 ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni".

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Categoria delle località
- Art. 5 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti
- Art. 6 – Tipologia degli impianti
- Art. 7 – Quantità degli impianti

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 – Oggetto
- Art. 9 – Soggetto Passivo
- Art. 10 – Delle tariffe in genere
- Art. 11 – Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione
- Art. 12 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 13 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 14 – Pubblicità varia
- Art. 15 – Riduzioni dell'imposta
- Art. 16 – Esenzioni dell'imposta
- Art. 17 – Diritto di interpello del contribuente

CAPO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 18 – Disposizioni generali
- Art. 19 – Disciplinare di concessione e canone

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 20 – Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 21 – Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 22 – Riduzione del diritto
- Art. 23 – Esenzioni dal diritto
- Art. 24 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

CAPO V
SANZIONI

- Art. 25 – Rettifica od accertamento d'ufficio
- Art. 26 – Sanzioni tributarie
- Art. 27 – Interessi
- Art. 28 – Sanzioni amministrative
- Art. 29 – Contenzioso – Giurisdizione Tributaria
- Art. 30 – Procedimento

CAPO VI
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 31 – Dichiarazione
- Art. 32 – Pagamento dell'imposta

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 – Disposizioni finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità, laddove non derogato ex art. 52 D.Lgs. 446/97, alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree, che siano di proprietà comunale o concesse in godimento dal Comune, sono dovuti la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed un canone di concessione, oltre l'imposta.
3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale – ricevuti in affitto – è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta.

Art. 2

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI

1. Il Comune determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
2. Il Comune determina la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti.
3. Il Comune, in caso di affidamento del servizio ad altro soggetto, può essere coadiuvato dal Concessionario.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di VAL DI ZOLDO appartiene alla V classe in quanto in data 18/02/2016 è stata approvata la Legge Regionale n. 5 avente ad oggetto: 'Istituzione del nuovo Comune di Val di

Zoldo mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto della Provincia di Belluno'; e che a partire dal 23.02.2016 è stato istituito il nuovo Comune di Val di Zoldo (codice fiscale e partita IVA n. 01184730255), con popolazione residente dei due Comuni alla data del censimento del 09.10.2011 n. 3.464.

Art. 4

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Per il territorio del Comune Val di Zoldo viene mantenuta un'unica categoria e quindi non si dà applicazione ad alcuna maggiorazione d'imposta come previsto dall'art. 3, comma 6 del D. lgs. 507/1993.

Art. 5

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
 - e) Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, se il servizio viene gestito in tale forma, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopracitati.

Art. 6

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- standardi (mono o bifacciali);
- tabelle;

- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

2. Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) saranno determinate dall'ufficio urbanistico.

Art. 7

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo gli stessi superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.Lgs. 507/93, pari a 18 mq. ogni mille abitanti, la ripartizione degli stessi è così determinata:
2. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 (trenta) per cento.
3. Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.
4. Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, dal concessionario, per l'effettuazione di affissioni dirette, si rimanda al capo III del presente regolamento.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8

OGGETTO

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, anche se non in via esclusiva, ai quali comunque chiunque può accedere anche soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a

migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con il limite stesso della mera propaganda ideologica.

Art. 9

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono state effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

Art. 10

DELLE TARIFFE IN GENERE

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93, in deroga all'articolo 3 della Legge 27 febbraio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno.
In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 11

PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100%.

5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
6. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
7. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
9. I mezzi definiti dagli articoli da 23 a 39 del D.Lgs. 285/92 (e Regolamento di esecuzione ed attuazione), sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.
10. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
11. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
12. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano –per eccesso- al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
13. Non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati determinata con i criteri di cui all'articolo 7 – comma 2, del D.Lgs. 507/93. . Intendesi per insegne di esercizio la scritta e/o il simbolo, aventi capacità distintive, in qualunque materiale realizzate che contraddistinguono l'esercizio o l'attività, contenute nella dimensione massima indicata (5 mq.) e non ripetitivi..
14. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva, se il mezzo è bifacciale la superficie imponibile è calcolata per ogni singola faccia.
15. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
16. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo – collocati in connessione tra di loro – si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
17. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
18. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
19. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

Art. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo suddetto.

1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
3. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore alle 10 ore, la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari).

Art. 13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni

giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' ivi prevista.

Art. 14

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e' pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegata al presente regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e' quella allegata al presente regolamento.

Art. 15

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti

per beneficiare dell'esenzione. Per gli ulteriori mezzi, in quanto l'esenzione compete per un solo mezzo, se provata l'assoggettabilità all'imposta, vige l'ordinario regime impositivo.

Art. 17

DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine sopra citato (120 giorni), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine sopra citato di 120 giorni;
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto;
5. Per l'identificazione del soggetto preposto al diritto di interpello, si rimanda all'art. 33 del presente regolamento.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n.285/92, così come modificato dal D.Lgs. n.360/93.

3. Quanto sopra esposto nel rispetto di limiti di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 Settembre 1993 n.360 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

4. L'iter autorizzativo terra' altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così' come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

* domanda in carta da bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge, indirizzata al Comune Val di Zoldo e contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato.

* disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche.

* foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

5. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta – ove non esente -, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e quella eseguita con i veicoli per uso privato.

6. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" – relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi -, il Comune si riserva il diritto di collocare o autorizzare impianti pubblicitari sul suolo pubblico, sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica.

Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull'area privata, può essere richiesta l'autorizzazione.

All'istanza è allegato un progetto di sistemazione, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione. Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea. Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita ai fini del piano generale degli impianti.

Art. 19

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

1. Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere stabilito dal Comune Val di Zoldo e periodicamente aggiornato. Tale canone e' dovuto per ogni mezzo pubblicitario.
2. Il canone può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
3. Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che abbia per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione, fermo restando i relativi obblighi tributari.
4. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni

o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità del canone dovuto.

5. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
6. Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.
7. Se la pubblicità viene effettuata in impianti di proprietà comunale, il Comune stabilirà un canone d'affitto, secondo i dettami dell'articolo 2 del presente regolamento.
8. Il Comune, in caso di affidamento del servizio, può essere coadiuvato dal Concessionario.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio , in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 8 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

1. Fermo restando il piano generale degli impianti e gli spazi privati da destinare alle affissioni dirette, il Comune, avendo previsto la ripartizione degli impianti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, ha constatato che l'impiantistica pubblica e privata esistente e' conforme alle percentuali stabilite.
2. Le Società aventi la concessione per l'effettuazione di affissioni dirette, devono rispettare perfettamente, in quantità e qualità, le esigenze del Comune.
3. Ulteriori spazi privati per le affissioni saranno eventualmente concessi solo in base al procedimento di cui alla lettera b) del precedente articolo, ossia in caso di riscontrate nuove esigenze, ed a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico.
4. Il pubblico servizio affissioni è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.

Art. 21

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti e' quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge in materia.

Art. 22

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 23

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 24

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

CAPO V

SANZIONI

Art. 25

RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune o il concessionario, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - L'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico, presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica di cui ai precedenti commi sono sottoscritti, anche ai sensi della L. 549/95, dal Funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti, con le stesse modalità, dal concessionario.

È fatta salva la facoltà, per il Comune e per il concessionario, di avvalersi dei disposti di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890 e alla Legge 22.11.2002 n. 265.
5. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 26

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,65. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato, ex art. 13 comma 2, del D.Lgs. 471/97.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione, ad eccezione della sanzione ex art. 13 comma 2 D.Lgs. 471/97.
4. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.

5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
6. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/1997.

Art. 27

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura fissata dalla legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
3. Non sono richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.

Art. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione di osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93 nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 3.
8. Tutte le procedure e le facoltà previste dal presente articolo possono essere, previa convenzione, affidate al concessionario del servizio.

Art. 29

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 30

PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio, si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere, anche in forma sintetica, l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 31

DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 9 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo

modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: e' fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo, in presenza di una continuità tra le esposizioni.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e con pannelli luminosi si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; le altre forme di pubblicità si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento
- 5) L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 32

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Sono ammesse anche altre forme di pagamento, tra cui la forma diretta o con POS presso gli sportelli del concessionario.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e per quella annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora l'importo sia superiore a 1.549,37 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse; qualora l'esposizione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio esposizione e nel mese di dicembre dello stesso anno.
4. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, con i termini e le modalità di cui all'articolo 1 Legge 296/2006 commi 163 e seguenti. Stessa facoltà è riconosciuta al concessionario, se il servizio è gestito in tale forma. A tale soggetto sono altresì applicabili le norme di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890 e alla Legge 22.11.2002 n. 265. Se la gestione del servizio è affidata al concessionario, lo stesso subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

5. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
6. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La concessione del servizio potrà essere rinnovata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ciò che non e' contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.